



STUDIO TREMENTOZZI

## NEWSLETTER

27 giugno 2018

### **Fatturazione Elettronica Carburanti**

*rinvio al 1° gennaio 2019*

#### **Novità**

Slitta al 2019 l'obbligo di emissione della fattura elettronica per gli acquisti di carburanti per autotrazione da parte di soggetti titolari di partita iva, inizialmente fissato al 1° luglio 2018. È quanto ha stabilito il Consiglio dei Ministri con decreto-legge del 27 giugno 2018.

Per i prossimi sei mesi, quindi, sarà ancora possibile utilizzare la scheda carburanti, ma ad una prima lettura del decreto sembrerebbe che per detrarre l'IVA e dedurre la spesa resti ancora indispensabile l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili.

Il rinvio al 2019 non si estende agli acquisti di carburanti effettuati dai *consumers* che continueranno ad essere esonerati da certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta fiscale, con obbligo però da parte degli esercenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Si ricorda che l'obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburante da autotrazione, nonché di pagamento con mezzi tracciabili, è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018; si riepilogano, nel prosieguo, gli schemi generali di riferimento dei nuovi provvedimenti normativi in questione.

#### **Obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti di carburanti**

Per gli acquisti di carburante da autotrazione, dal 1° luglio 2018, ai fini della deduzione del costo e della detrazione d'imposta IVA, la legge impone l'obbligo della fattura elettronica e il pagamento con mezzi tracciabili. È questa una delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 al fine di contrastare l'evasione fiscale e le frodi in ambito IVA.

#### **Decorrenza**

Prorogata al 1-gen-2019.

Si ricorda che, inizialmente, la Legge di Bilancio 2018 aveva fissato al 1-lug-2018 la data di decorrenza dei nuovi obblighi. La proroga è stata stabilita dal Consiglio dei Ministri con decreto-legge del 27-giu-2018.

dal 1947

Consulenza Manageriale  
Advisory Finanziaria  
Controllo di Gestione  
Consulenza Amministrativa  
Organizzazione Aziendale  
Valutazioni e Perizie

Contabilità e Bilancio  
Controllo Legale dei Conti  
Revisione e Certificazione  
Consulenza Tributaria e Iva  
Commerciale - del Lavoro  
Servizi Telematici

Via Benedetto Croce 6 - 00142 Roma  
Tel +39 (06) 5423 96  
Cell +39 (377) 7075 698  
Fax +39 (06) 5423 9631  
www.studiotrementozzi.com | trementozzi@uni.net  
P.IVA 06148070581



## **Nuovi obblighi di fatturazione**

*Formato della fattura*      Obbligo di emissione della fattura in formato elettronico ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell'iva.

*Contenuto della fattura*      Non vi sono obblighi particolari rispetto alla normale fattura cartacea; l'Agenzia delle Entrate ha definito facoltativo l'inserimento di informazioni inerenti gli estremi dell'autovettura/autocarro (modello, targa, ecc. – cfr. campo “mezzo di trasporto”) pur ravvisandone l'opportunità ai fini di una puntuale riconducibilità della spesa ad un determinato veicolo, elemento questo necessario per la deducibilità del costo.

*Fattura differite*      È possibile, anche per i distributori di carburante, emettere fatture differite entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui sono avvenute le cessioni di carburante, purché sia riepilogato il dettaglio delle singole operazioni intercorse tra cedente e cessionario.

*Detrazione*      La fattura elettronica è l'unico documento, a partire dall'1-lug-2018 (ovvero dal 1-gen-2019 in caso di proroga), che darà diritto alla detrazione Iva. Pertanto, dalla una lettura congiunta del nuovo dettato normativo riferibile agli artt. 19-bis1 c. 1 lett. d), e 22 c. 3 del DPR 633/72, con l'obbligo di fattura elettronica e l'eliminazione della scheda carburante, ai fini della detrazione iva sarà necessaria la contemporanea sussistenza di due elementi:

1. La fattura elettronica di documentazione del costo.
2. Il pagamento della relativa spesa tramite strumenti tracciabili.

## **Modalità di pagamento**

Sono validi tutti i pagamenti tracciabili (Bancomat, Carta di credito, Assegno Bancario, Assegno Circolare, Assegno Postale, Vaglia Cambiari Vaglia Postali e RID). Tali pagamenti tracciabili possono essere effettuati anche dai dipendenti dell'azienda in caso di trasferte di lavoro.

## **Contratti di Netting (carte fedeltà)**

Sono validi i contratti di Netting purché i pagamenti vengano effettuati sempre con strumenti ritenuti idonei (tracciabili).

## **Riferimenti Normativi**

- Legge n. 205/2017;
- Provvedimento Agenzia delle Entrate del 4-apr-2018 prot. 73203/2018
- Circolare Agenzia delle Entrate 8/E/2018